

Cassazione penale sez. I, 25/09/2025, n. 32011

SVOLGIMENTO

1. La Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, in relazione alla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in favore di (*Omissis*) rispetto alle seguenti sentenze:

emessa dalla Corte di appello di Catania in data 7/11/2017 divenuta irrevocabile il 15/01/2019 per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 629 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 e la successiva

emessa dalla Corte di appello di Catania in data 30/11/2023 divenuta irrevocabile il 30/4/2024 per il reato di cui all'art. 416-bis, commi primo e quarto, 81, 110 e 629 cod. pen.,

ha riconosciuto il vincolo della continuazione rilevata la sussistenza dello stesso disegno criminoso e il dato temporale nell'arco del quale i fatti sono stati commessi ovvero durante il quale il (*Omissis*) ha, ininterrottamente, manifestato la propria adesione al programma criminoso perseguito dall'associazione di stampo mafioso a cui aveva aderito, nella specie clan (â?)â?, come risulta dall'aggravante di cui alla prima sentenza relativa a uno dei reati fine propri dell'associazione mafiosa. Ritenuto piÃ¹ grave il reato associativo di cui alla seconda sentenza, la Corte d'Appello ha confermato gli aumenti di pena giÃ operati con tale sentenza ed ha ritenuto congruo applicare lâ? aumento di pena, reputato adeguato in relazione alla â? gravitÃ del reato di estorsione continuata ed aggravataâ?, nella misura di anni due, mesi otto di reclusione (anni quattro meno la diminuzione per il rito prescelto), con pena finale rideterminata in anni 19 e mesi 10 di reclusione.

2. Avverso tale provvedimento ricorre, con rito difensivo, (*Omissis*) affidandosi a due motivi.

Con il primo motivo, egli denuncia lâ? errata applicazione della legge penale (in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.) in relazione all'aumento operato per la continuazione tra le due sentenze sopra riportate, rammentando che lâ? istituto della continuazione Ã¨ caratterizzato dal principio del favor rei con il divieto di reformatio in peius e le modalitÃ con cui deve essere realizzata tale disciplina. In particolare, si duole del fatto che nell'applicare la disciplina della continuazione la Corte non ha tenuto conto del fatto che, in occasione dell'analogha operazione intervenuta nella prima delle due sentenze, il (*Omissis*) aveva ottenuto aumenti per i reati satelliti ricompresi tra 10 mesi e un anno, mentre per lâ? estorsione continuata ed aggravata di cui alla prima sentenza, nonostante il risarcimento del danno riconosciuto in

motivazione, l'«aumento» stato superiore al doppio del massimo già riscontrato nella precedente applicazione.

Con il primo motivo, egli denuncia il vizio della motivazione ritenuta mancante in punto di applicazione dell'«aumento di pena ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., dovendo il giudice esporre le ragioni e gli elementi del proprio ragionamento e anche i canoni adottati.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto una dichiarazione d'«inammissibilità» del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso «infondato, quindi, meritevole di un rigetto.

2. Come già ricordato dettagliatamente in ricorso questa Corte ha affermato, con Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Rv. 260847, che, in sede esecutiva, il giudice, quando procede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per più¹ reati unificati dal vincolo della continuazione, deve quantificare la pena in maniera non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna, ed allo stesso «inoltre preclusa la possibilità di rettificare in aumento la pena inflitta in sede di cognizione per le singole fattispecie criminose. (In motivazione, la Corte ha precisato che la natura di istituto favorevole al reo della disciplina della continuazione può² giustificare, il superamento, «in executivis», del giudicato sulla misura della pena irrogata da ogni singola sentenza soltanto a vantaggio e non in pregiudizio del condannato). Tale principio «stato poi ribadito dalla massima espressione nomofilattica di questa Corte, con Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 268735, secondo cui il giudice dell'«esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'«applicazione della disciplina del reato continuato, non può² quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. Ancora, con Sez. 5, n. 7432 del 27/09/2013, dep. 2014, Rv. 259508, «stato affermato che il giudice dell'«esecuzione, in applicazione della disciplina del reato continuato, può² determinare la pena in misura inferiore o eguale alla somma delle pene inflitte in sede di cognizione con le singole sentenze prese in considerazione. Infine, con Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269, si «specificato che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva oltre ad individuare il reato più¹ grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'«aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai

singoli aumenti di pena Ã correlato allâ??entitÃ degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dallâ??art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).

3. Date le superiori coordinate ermeneutiche, va rilevato che non sussiste alcuno dei vizi denunciati.

3.1. In relazione al primo motivo, non sussiste alcuna violazione di legge. Va rilevato, infatti che non câ??Ã stato alcun contrasto con i princÃpi del favor rei e del divieto di reformatio in peius, poichÃ©, nellâ??applicare la disciplina della continuazione, la Corte dâ??Appello â?? che asseritamente non avrebbe tenuto conto del fatto che, in occasione dellâ??analoga operazione intervenuta nella prima delle due sentenze sopra riportate, il (*Omissis*) aveva ottenuto aumenti per i reati satelliti ricompresi tra 10 mesi e un anno mentre per lâ??estorsione continuata ed aggravata di cui alla prima sentenza, nonostante il risarcimento del danno riconosciuto in motivazione, lâ??aumento Ã stato superiore al doppio del massimo giÃ riscontrato nella precedente applicazione â?? non ha violato alcuna norma di legge ovvero princÃpi di diritto ora citati. Nella specie, la Corte ha ridimensionato la condanna, originariamente quantificata in anni 4, mesi 10 e giorni 20 di reclusione, con la multa di 4.800 euro, in anni due, mesi otto di reclusione considerata la diminuzione di pena derivante dalla scelta del rito speciale. Appare evidente che non vâ??Ã stata alcuna reformatio in peius nÃ© violazione di un asserito favor rei (nella specie non rilevante), avendo la Corte territoriale motivato sullâ??entitÃ di pena comminata, come di seguito illustrato, senza che possano aver rilievo gli aumenti ritenuti minori e per ciÃ² solo rispondenti ad una sorta di favor rei.

3.2. In relazione al secondo motivo, sulla denunciata mancanza di motivazione sullâ??applicazione dellâ??aumento di pena, va rilevato che la motivazione câ??Ã, seppure particolarmente sintetica: â??in relazione alla gravitÃ del reato dâ??estorsione continuata (e) aggravataâ??. Il riferimento alla gravitÃ della condotta delittuosa, giÃ esplicato nella medesima sentenza che aveva giÃ applicato ai fatti ivi descritti â?? reiterati in circa due anni â?? la disciplina del reato continuato, con le aggravanti ivi contestate e ritenute sussistenti (di cui la recidiva, unica comparabile, Ã stata ritenuta equivalente allâ??avvenuto risarcimento), in una misura prossima al minimo possibile della pena, pertanto nel caso di specie, Ã piÃ¹ che sufficiente il richiamo alla sentenza per rendere la motivazione dellâ??ultimo aumento ai sensi dellâ??art. 81 cod. pen. pienamente intellegibile.

4. Il ricorso, per tali ragioni, deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025.

Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *In tema di reato continuato applicato in sede esecutiva, il giudice non viola i principi del favor rei e del divieto di reformatio in peius nel determinare l'aumento di pena per i reati satellite, anche se tale aumento risulta superiore a quello applicato in altre circostanze analoghe. L'essenziale Ã che la pena finale rideterminata non sia superiore alla somma di quelle inflitte con le singole sentenze di condanna.*

Supporto Alla Lettura :

RECIDIVA

La recidiva Ã una circostanza aggravante prevista all'art. 99 c.p., ai sensi del quale:

Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, pu essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

La pena pu essere aumentata fino alla met :

1) se il nuovo delitto non colposo Ã della stessa indole; 2) se il nuovo delitto non colposo Ã stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) se il nuovo delitto non colposo Ã stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano pi circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena Ã della met .

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, Ã della met e, nei casi previsti dal secondo comma, Ã di due terzi.

Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva [Ã obbligatorio e], nei casi indicati al secondo comma, non pu essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva pu superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.

Si distingue: **-recidiva semplice:** quando un soggetto, giÃ condannato per un reato (un delitto non colposo) ne commette un altro. **-recidiva aggravata**, che pu configurarsi in tre ipotesi:

1. **recidiva specifica:** quando il nuovo reato commesso Ã della stessa indole di quello precedente;
2. **recidiva infraquinquennale:** quando il nuovo reato viene commesso entro cinque anni dalla condanna per il reato precedente;
3. **recidiva c.d. vera:** quando il nuovo reato viene commesso durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Page 7
-recidiva reiterata: il nuovo reato viene commesso da un soggetto giÃ condannato con recidiva. Anche essa pu essere sia semplice che aggravata.

Giurispedia.it